

CONTRATTO DI APPALTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE EDILE  
ED OPERE AFFINI E GESTIONE PATRIMONIALE DEGLI IFO PER UN PE-  
RIODO DI ANNI DUE

TRA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Via Elio Chianesi 53 00144- codice fi-  
scale 02153140583 e part. Iva 01033011006, che in appresso saranno denominati più  
semplicemente "IFO", rappresentati dal Direttore Amministrativo Dott.sa Laura Fi-  
gorilli, giusta delega del Direttore Generale n. 5122 del 14/04/2022;

e

la Alfredo Cecchini srl con sede in Roma Via delle Cosmee snc, partita iva, codice  
fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03770941007, che  
in appresso sarà chiamata più semplicemente "Società" o "Impresa", rappresentata  
dal signor Paolo Cecchini, nato a Roma il 9 gennaio 1963, quale legale rappresen-  
tante, domiciliato per la carica ove sopra, munito dei necessari poteri,

PREMESSO:

- che gli IFO, con delibera n. 702 del 18 giugno 2021– allegata al presente atto  
in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**all. 1**) – ha indetto una  
gara nella forma della procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 D. lgs.  
n. 50/2016 ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio integrato di manuten-  
zione edile ed opere affini e gestione patrimoniale degli ifo;
- che l'Impresa ha partecipato alla suddetta procedura di gara con l'offerta  
tecnico-economica allegata al presente atto in modo da formarne parte inte-  
grante e sostanziale (**all. 2**);

- che gli IFO, con delibera n. 162 del 28/02/2022 - allegata al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**all. 3**) – hanno aggiudicato in favore dell’Impresa Alfredo Cecchini srl l’affidamento di che trattasi;
- che gli IFO, con nota prot. n. 2983 del 1° marzo 2022 - allegata al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**all. 4**) – hanno formalmente comunicato all’Impresa l’avvenuta aggiudicazione;
- che con nota prot. n. 2986 del 1° marzo 2022 sono state effettuate le comunicazioni ai controinteressati previste dall’art. 76 del d. lgs. 50/2016;
- che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt. 80 e ss. del d. lgs. 50/2016;
- che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui a Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ss.mm.ii., al fine di garantire affidamento del servizio, si è acquisita l’informativa della Banca Dati Nazionale Unica prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0107477\_20220323;
- che, secondo quanto previsto dall’art. 32 del d. lgs. 50/2016, occorre procedere alla stipula del contratto;
- che l’Impresa aggiudicataria, a richiesta degli IFO, ha prodotto polizza fideiussoria n. 00432589901 a garanzia del servizio, per € 178.938,25- allegata in copia al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**all. 5**) - nel rispetto del disposto di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti con-

vengono e stipulano quanto segue:

*Art.1) Oggetto del contratto*

Gli IFO, in persona come sopra, affidano alla società Alfredo Cecchini srl con sede in Roma Via delle Cosmee snc, che in persona come sopra accetta, l'appalto del servizio integrato di manutenzione edile ed opere affini e gestione patrimoniale degli IFO per un periodo di anni due, così come da capitolato posto a base di gara e come da offerta tecnico-economica dell'aggiudicatario (all.1-2);

*Art.2) Importo dell'appalto*

1. Il corrispettivo dovuto è stabilito per tutta la durata dell'appalto in € 1.050.048,00 di cui euro 20.000,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa.

Prospetto economico appalto

1. SERVIZIO TECNICO/GESTIONALE:	€36.460,00
2. SERVIZIO ANAGRAFE PATRIMONIALE:	€38.150,00
3. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE OPERE EDILI:	€930.100,00
4. SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ARREDI INFISSI ED ATTREZZATURE NON SANITARIE	€45.338,00
<b>5. IMPORTO TOTALE OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>€1.050.048,00</b>
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 20.000,00

2. Per le caratteristiche stesse del presente appalto:

non si esclude la possibilità di soppressione di alcuni tipi di lavoro descritti nel presente documento e nel progetto a base di gara, o l'aggiunta di altri non descritti nello stesso Capitolato d'oneri e Capitolato Tecnico del progetto a base di gara, di cui all'elenco elaborati A);

*Art.3) Norme regolatrici dell'appalto*

1. Le parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Tutte le norme, patti e condizioni, che regolano l'appalto sono contenute nel Capi-

tolato d'Oneri, ben noto all'Impresa aggiudicataria dell'appalto stesso, già allegato al presente atto sub all. 1, nel disciplinare, nell'offerta economica dell'appaltatore già allegata sub all. 2 e nelle norme speciali di appalto, allegate al presente contratto sub. All. 6.

*Art.4) Subappalto, Cessione del contratto e Cessione del credito*

1. Nell'offerta presentata la Società ha dichiarato di subappaltare, nei limiti del 30% ed in ottemperanza all'art.105 del D.Lgs.0/2016, a imprese in possesso dei requisiti necessari, quota parte delle seguenti attività:

- ✓ Gestione Anagrafica Tecnica
- ✓ Sistema Informativo per la Gestione Dei Servizi
- ✓ Manutenzione Edile
- ✓ Opere ricadenti sotto categoria SOA OG1.

2. In ogni caso, la Società non può subappaltare in tutto o in parte i lavori senza il preventivo consenso degli IFO, pena l'immediata risoluzione del presente contratto ed il conseguente incameramento della cauzione.

3. L'autorizzazione di subappalto da parte degli IFO non modifica i rapporti intercorrenti tra IFO e Società, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

4.E' vietata la cessione del contratto.

5. La cessione a terzi del credito deve essere notificata al RUP mediante pec.

6. Ai sensi dell'art.106 comma 13 del D.Lgs.50/2016, la cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente contratto è efficace nei confronti della Stazione Appaltante qualora non venga rifiutata entro 45 gg da parte del RUP. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

*Art. 5) Obblighi specifici della Società*

La Società dovrà adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste da leggi e regolamenti vigenti (in particolare il D. lgs. n. 81/2008), nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva degli IFO da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. A tale proposito è fatto obbligo rapportarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione degli IFO.

*Art. 6) Tempi di esecuzione dell'appalto*

1. L'appalto avrà durata di 2 (due) anni, con eventuale proroga concessa ad insindacabile giudizio della S.A. di anni 1(uno), decorrenti dal verbale di inizio del servizio.

2. La realizzazione dei singoli interventi di manutenzione ordinaria ed anche, laddove necessario ed autorizzato dalla DL, straordinaria, dovranno essere eseguite nei termini stabiliti dalla Direzione Lavori.

3. L'impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga dei suddetti termini per le seguenti cause:

a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

f) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

4. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

5. Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

#### *Art. 7) Assicurazione RC*

E' onere dell'appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione Appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal

danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto.

*Art. 8) Tracciabilità dei flussi finanziari*

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e dichiara di avvalersi dei seguenti conti dedicati anche in via non esclusiva:

1. Banca Popolare del Lazio Sede di Velletri IBAN:  
IT42G0510439498CC0080010612;

2. Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Velletri IBAN:  
IT35B0103039491000061120278.

La persona delegata ad operare sui predetti conti è il Sig. Paolo Cecchini C.F. CCC-PLA63A09H501N.

2. L'Appaltatore ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 si impegna a osservare, senza eccezione e riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella citata legge, pena la nullità del contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

4. Con riferimento ai subcontratti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

6. Qualora le transazioni relative al contratto e ai subappalti siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. n. 136/2010.

#### *Art. 9) Risoluzione*

1. Il Committente può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dal D.L.gs.n. 50/2016 e s.m.i., anche nei seguenti casi:

- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto dal presente contratto;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.L.gs.n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

2.La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di quindici giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, op-

pure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Il contratto è altresì risolto di diritto:

1. in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero in caso nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2. nel caso nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

4. La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che evidenzia situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 108 e 110 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

#### *Art. 10) Penali*

1. Le penalità saranno applicate in base a quanto previsto dagli atti di gara, specificamente dal capitolato d'onere.

2. In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lo devolmente agli impegni assunti.

3. Oltre a quanto espressamente previsto nel capitolato d'oneri, si applicano inoltre le penali di seguito riportate.

**Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.**

Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni.

Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).

Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da parte del subappaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell'impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008% (otto millesimi per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).

**Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici:**

Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte dell'impresa, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infor-

tunistici: penale giornaliera = (importo contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10

Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

#### **Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi**

Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia;

Ritardo rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva dell'appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto;

#### **Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari**

Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell'appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

#### **Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro**

Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

#### **Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere**

Mancanza degli elenchi del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.

Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procederà all'identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).

#### *Art 11) Recesso*

Gli IFO si riservano la piena e insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso da comunicare per mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

#### *Art. 12) Fatturazione e pagamenti*

1. Le fatture dovranno essere emesse a seguito di autorizzazione del RUP, successivamente alla sottoscrizione dei SAL e dei relativi certificati di pagamento.

2. Ogni fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico.

3. La Società si obbliga ad accettare e rispettare il DCA Regione Lazio U00006 del 02/01/2018 e s.m.i sulla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e pagamento.

4. L'importo delle fatture sarà bonificato sul conto corrente indicato all'articolo 8.

Il pagamento delle fatture avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento fattura, secondo quanto evidenziato nel

disciplinare di gara.

5. Il Committente, prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

6. L'importo delle fatture potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione.

7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa potrà sospendere i lavori previsti nel presente contratto. Qualora la Società si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, da parte del Committente, mediante pec.

#### *Art. 13) Foro competente*

Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra gli IFO e la ditta aggiudicataria sarà in ogni caso, in via esclusiva, quello di ROMA. E' escluso il ricorso al collegio arbitrale.

#### *Art. 14) Trasparenza*

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

*Art. 15) Spese ed oneri contrattuali*

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le spese di bollo e di registrazione, sono a carico della Società appaltatrice, la quale chiede, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, essendo l'appalto di cui al presente atto soggetto ad imposta sul valore aggiunto.

*Art.16) Documenti allegati*

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti depositati agli atti degli IFO, e da intendersi integralmente riprodotti e trascritti:

1. la deliberazione IFO n. 702 del 18 giugno 2021 e tutti i relativi allegati;
2. l'offerta tecnico-economica della società presentata in sede di gara;
3. la deliberazione IFO n. 162 del 28/02/2022 di aggiudicazione;
4. la comunicazione di aggiudicazione;
5. la polizza fideiussoria;
6. le norme tecniche speciali di appalto;
7. il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
8. la documentazione richiesta dagli IFO dopo l'aggiudicazione

Roma addì .....

Per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri	Per la Alfredo Cecchini Srl Il Legale rappresentante <i>Pro tempore</i>
--	---

--	--

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la SOCIETA' dichiara di approvare specificatamente gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 del presente contratto, nonché le norme speciali di appalto, nonché tutti i documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intendono qui riportati integralmente.

Alfredo Cecchini Srl

\*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.